MISURE URGENTI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITA', BENI CULTURALI ED IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE

Art. 5-quater

Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266

Alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: "Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28" e "Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1" sono soppresse. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie
Estremi	Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-scuola-universita-beni-culturali-ed-in/art-5-quater-modifiche-alla-legge-23-dicembre-2005-n-266

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it